

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- il Regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220 relativo alla "Attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. C.E.E. n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico";
- la L.R. 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36"
- la L.R. 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale";

Premesso:

- che, a termini della normativa comunitaria sopra citata è demandata agli Stati membri la definizione e l'organizzazione del sistema di controllo e della vigilanza nel settore biologico;
- che con il sopra citato Decreto Legislativo n. 220/95 è stato definito il sistema di controllo e di vigilanza nazionale;
- che, in particolare, l'art. 4, comma 2, di tale Decreto prevede che le funzioni di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati siano esercitate, oltre che dal Ministero, anche dalle Regioni e Province Autonome per le strutture ricadenti nel territorio di competenza;

Atteso che per vigilanza si intende, oltre alla verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, la verifica periodica del mantenimento, da parte degli Organismi di controllo autorizzati, dei requisiti previsti nella parte I dell'allegato II, nell'allegato III e nell'allegato IV del D.Lgs n. 220/95, nonché la verifica del rispetto del piano tipo di controllo annuale predisposto, ai sensi dell'art.5 - comma 1 - del decreto medesimo, dagli organismi di controllo autorizzati operanti sul territorio regionale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - della LR 2 agosto 1997, n. 28, spetta al Direttore Generale competente in materia di agricoltura la definizione dei criteri operativi per lo svolgimento della medesima attività, nonché l'individuazione del personale preposto all'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalla LR 28 aprile 1984, n. 21;

Ritenuto opportuno definire, preliminarmente, sia le modalità con le quali deve essere svolta l'attività di vigilanza sia i criteri in base ai quali si provvederà, con successivo e separato atto, alla individuazione del personale cui affidare lo svolgimento di detta attività;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 in data 4 luglio 1995, e n. 1898, in data 22 ottobre 1997, entrambe esecutive;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato, Dott. Maurizio Ceci, in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n. 41 e della citata deliberazione n. 2541/95;

#### D E T E R M I N A

- 1) di definire nel testo risultante dall'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione dell'art. 9 della LR n. 28/1997, i criteri

per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati e per la individuazione del personale incaricato della vigilanza medesima;

- 2) di rinviare a successivo atto, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l'individuazione del personale cui affidare l'attività di vigilanza e del personale da utilizzare a supporto di detta attività.

Il Direttore Generale Agricoltura  
(Dott. Dario Manghi)

ALLEGATO A

L.R. 28 AGOSTO 1997, N. 28  
"NORME PER IL SETTORE  
AGROALIMENTARE BIOLOGICO. ABROGAZIONE  
DELLA L.R. 26 OTTOBRE 1993,  
N. 36"

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA  
SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E PER LA INDIVIDUAZIONE DEL  
PERSONALE INCARICATO.

1. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

1.1. Contenuti

L'attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati consiste in:

- verifica periodica del mantenimento dei requisiti tecnici previsti nella parte I dell'allegato II, nell'allegato III e nell'allegato IV del D.Lgs n. 220/95, nonché verifica tecnica del rispetto del piano tipo di controllo annuale predisposto, ai sensi dell'art. 5 - comma 1 - del medesimo Decreto, dagli organismi operanti sul territorio regionale;
- verifica del rispetto delle procedure e di quanto dichiarato nella documentazione presentata al Ministero per le Politiche Agricole in sede di richiesta dell'autorizzazione;
- verifica del rispetto dell'attività di controllo prevista dal Reg.CEE 2092/91 art. 9, anche attraverso visite presso gli operatori;

Durante le visite ispettive, il personale incaricato della vigilanza potrà avvalersi di collaboratori esperti in materia di zootecnia, concimazioni, tecnologie alimentari.

Per le tematiche fitosanitarie il personale incaricato

della vigilanza si avvarrà della collaborazione del Servizio Fitosanitario Regionale.

Al personale utilizzato a supporto dell'attività di vigilanza non vengono richiesti i requisiti di cui all'art. 6, comma quattro, della LR 21/84. Tale personale verrà individuato con specifico provvedimento dirigenziale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il personale incaricato della vigilanza può richiedere copia conforme dei documenti o delle registrazioni contabili o di qualsiasi altro documento ritenuto utile per la visita ispettiva, sia presso gli organismi di controllo che presso i singoli operatori biologici.

Nelle visite ispettive effettuate presso gli organismi di controllo, la documentazione sopra indicata deve essere esibita tempestivamente e le eventuali copie devono essere fornite gratuitamente.

Le informazioni raccolte in occasione dei controlli sono coperte dal segreto professionale, secondo le norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Tali informazioni possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni cui sono preposte negli Stati membri o nelle istituzioni della Unione Europea, devono averne conoscenza per l'espletamento delle predette funzioni.

Al termine di ogni visita ispettiva, il personale addetto alla vigilanza rilascia copia della comunicazione di visita ispettiva (di cui all'Allegato 1 dei presenti criteri) al titolare/rappresentante dell'organismo di controllo ovvero all'operatore biologico presso il quale è stata effettuata l'ispezione. I predetti soggetti possono controfirmare.

Il personale preposto alla vigilanza, oltre a provvedere alle segnalazioni previste dalla normativa vigente, è tenuto a consegnare, entro 5 gg lavorativi dalla fine della visita, apposito verbale dell'ispezione

effettuata sia al Responsabile del Servizio Produzioni agroalimentari e relazioni di mercato che al Direttore Generale Agricoltura.

Tale verbale viene vistato per convalida dal Responsabile del Servizio produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato che, se necessario, provvede direttamente alla diffida o propone al Direttore Generale Agricoltura l'applicazione della relativa sanzione.

Il Direttore Generale Agricoltura, valutata tutta la documentazione trasmessa, può richiedere un supplemento di indagine che deve essere svolta entro 15 gg.

Il Responsabile del Servizio produzioni agricole e relazioni di mercato trasmette semestralmente, al Direttore Generale Agricoltura e al competente Assessore, una relazione sulla attività di vigilanza svolta nel semestre precedente nella quale devono essere evidenziati: il numero delle visite effettuate, le tipologie di infrazione eventualmente riscontrate, le eventuali diffide e sanzioni applicate.

#### 1.2. Frequenza delle ispezioni

L'attività di vigilanza comporta l'effettuazione di almeno 2 (due) ispezioni annuali per ciascun organismo nelle sedi nazionali o regionali e l'effettuazione di visite presso almeno il 3% (tre per cento) degli operatori iscritti all'elenco regionale di cui all'art. 5 della LR 28/97 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

#### 2. CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'individuazione del personale cui affidare lo svolgimento dell'attività di vigilanza sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- il personale di vigilanza dovrà essere individuato in numero sufficiente per effettuare almeno 2 visite annuali per ciascun organismo

nelle sedi nazionali o regionali e per visitare almeno il 3% degli operatori iscritti all'elenco regionale di cui all'art. 5 della LR 28/97 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

- il personale di vigilanza deve essere in possesso della qualifica di agente accertatore ai sensi della LR 28 aprile 1984, n.21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Il personale individuato per lo svolgimento dell'attività di vigilanza è tenuto a frequentare un corso di almeno 36 ore sulle tematiche inerenti le normative di polizia giudiziaria.

La Direzione Generale Agricoltura prenderà i necessari contatti con la Direzione Generale Organizzazione per consentire lo svolgimento di detto corso entro sei mesi dalla nomina del personale di vigilanza.

La partecipazione a detto corso, il cui onere è a totale carico della Regione, è considerata a tutti gli effetti orario di lavoro.

La determinazione di nomina del personale incaricato sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DIREZIONE

GENERALE

AGRICOLTURA

Servizio Produzioni Agroalimentari e relazioni di mercato

Comunicazione di visita ispettiva ai sensi della L.R.  
28/97, art. 9.

Giorno..... Mese..... Anno  
.....

I sottoscritti:

In qualità di:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Si sono presentati presso l'organismo di controllo/l'operatore

denominato.....  
.

sito in  
via.....

ed hanno verificato la seguente documentazione:

- a) .....
- .  
b) .....
- .  
c) .....
- .  
d) .....
- .  
e) .....
- .  
f) .....
- .  
g) .....
- .

della sopraindicata documentazione sono state acquisite:

n.	copie	di
.....		
n.	copie	di
.....		
n.	copie	di
.....		
n.	copie	di
.....		

I Verbalizzanti

Per l'organismo di  
controllo / operatore